



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale – Latina"
Servizio Idrico Integrato

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti

REGOLAMENTO

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Deliberazione n. 9/2000

Art 1

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione fra Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina.

Art. 2

La Conferenza ha sede presso la Provincia di Latina, Ente Locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative dell'Autorità d'Ambito.

Art. 3

La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia di Latina o dall'Assessore delegato, che la presiede:

- almeno una volta l'anno per la verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- ogni volta che risulti necessario modificare la Convenzione di Cooperazione e gli atti relativi al funzionamento dell'Assemblea e della S.T.O.;
- per le problematiche connesse alla regolazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici e di rappresentanza, degli Enti convenzionati. A tal fine non viene computata la presenza delle Province. In quest'ultimo caso la Conferenza deve essere convocata entro i venti giorni successivi a quello della presentazione della richiesta, recependo integralmente l'ordine del giorno proposto.

Art 4

Le convocazioni sono comunicate a mezzo fax e posta raccomandata almeno 5 gg. prima delle date fissate per le riunioni.

La Conferenza può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nelle medesima giornata con l'intervallo di almeno un'ora.

La lettera di convocazione conterrà l'ordine del giorno e gli elementi di supporto.

Art 5

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Convenzione di Cooperazione, la Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli Enti locali convenzionati, di cui all'art. 2 della medesima Convenzione, determinata sia in termini numerici che di rappresentanza. A tal fine non viene computata la presenza delle Province.

In seconda convocazione è validamente convocata quando sia presente almeno un terzo degli Enti locali convenzionati, determinata sempre sia in termini numerici che di rappresentanza.

Gli Enti locali sono rappresentati dai Sindaci e dai Presidenti delle Province o dai rispettivi delegati.

Al fine di validarne la presenza, ciascun rappresentante dovrà registrarsi firmando l'apposito modulo e, qualora sia un delegato, dovrà anche consegnare apposita delega. Anche i Vice-Sindaci e Vice-Presidenti delle Province dovranno consegnare apposita delega.

Art 6

L'Assemblea avvia la discussione dei punti all'ordine del giorno non oltre 1 ora dall'orario della convocazione e ciascun intervento non potrà durare oltre i 15 minuti, salvo diversa maggiore facoltà concessa dal Presidente dell'Assemblea.

Art 7

L'Assemblea discute ed esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 bis della L.R. 6/96, orientamenti ed indirizzi esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli interventi saranno opportunamente registrati; a tal fine ogni intervento, per avere validità dovrà essere effettuato utilizzando i microfoni messi a disposizione dei convenuti, dichiarando preventivamente le proprie generalità e la rappresentanza. Ogni rappresentante, se lo desidera, potrà depositare al tavolo della Presidenza anche una sintetica memoria scritta del proprio intervento e la documentazione di supporto ritenuta necessaria.

Solo nei casi d'impossibilità oggettiva ad effettuare le registrazioni e/o in caso di volontà espressa dalla maggioranza dell'Assemblea, si potrà procedere nei lavori senza registrazioni. In tal caso è opportuno che, chi intende far verbalizzare con precisione quanto espresso, depositi, presso il tavolo della Presidenza, una sintetica memoria scritta del proprio intervento eventualmente corredata da documentazione di supporto.

Gli Indirizzi e gli orientamenti della Conferenza, formalizzati, datati e numerati progressivamente, sono espressi, per mezzo di votazione, dalla maggioranza assoluta dei partecipanti, determinata sia in termini numerici che di rappresentanza, ai sensi dell'Art. 6 comma 4 della Convenzione di Cooperazione.

A tal fine saranno considerati "partecipanti" all'Assemblea tutti i rappresentanti registrati, con esclusione di quelli che si siano allontanati, prima della votazione.

Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

Art 8

La Segreteria Generale della Provincia di Latina, coadiuvata anche dalla S T O., stende il verbale sintetico dei lavori, registra le decisioni formali votate e invia queste ultime sotto forma di Deliberazioni, entro i dieci giorni successivi alla convocazione, agli Enti d'Ambito, debitamente controfirmate dal Presidente della Conferenza.

Le suddette Deliberazioni diventano immediatamente eseguibili al momento della loro adozione.

Eventuali richieste di precisazioni alle stesse dovranno essere formulate dagli interessati per iscritto e consegnate alla S.T.O. entro quindici giorni dalla data di ricezione.

Nel caso che eventuali precisazioni formulate, riscontrabili nella registrazione degli interventi e/o dall'analisi degli atti depositati, non stravolgono il senso del verbale, previo parere positivo dell'interessato, il verbale già trasmesso si considera egualmente approvato, ma verrà corredato anche di opportune note di chiarimento e/o precisazioni concordate con l'interessato.

Nel caso che eventuali precisazioni formulate non siano riscontrabili nella registrazione degli interventi e/o dall'analisi degli atti depositati, verrà comunicato per iscritto all'interessato l'impossibilità di modificare il verbale stilato.

Trascorso il termine suddetto di quindici giorni senza che siano pervenute osservazioni il verbale si riterrà non più modificabile.

La Segreteria Generale della Provincia di Latina, provvede alla numerazione ed alla registrazione, in apposito registro, delle Deliberazioni dell'Assemblea e successivamente dispone la pubblicazione delle stesse, ai fini della pubblicità degli Atti, all'Albo Pretorio della Provincia e la relativa conservazione, inoltrando tempestivamente alla S.T.O. copia delle stesse Deliberazioni, ai fini dell'invio agli Enti locali d'Ambito, nei termini stabiliti dall'art. 8 della Convenzione di Cooperazione.